



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
– SEDE DI PALERMO –

DETERMINAZIONE N. 34 del 27.09.2024

Oggetto: proroga tecnica del contratto relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo per la durata di n. 1 mese, dal 02.10.2024 al 31.10.2024.

SMART CIG: Z6B3233C3C

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 01/10/2024 andrà a scadere il contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 2830540 del 30/09/2021 relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo, con la ditta Sikelia Gestione Archivi srl;
- l'art. 9 del capitolato speciale del suddetto contratto in vigore stipulato con la Sikelia Gestione Archivi Srl prevede l'opzione di proroga: *“Alla scadenza del contratto, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi sei per il solo tempo necessario alla definizione di una nuova procedura di gara”*;
- nelle more della nuova procedura di affidamento (avviata) si ritiene necessario prorogare il contratto con la società Sikelia Gestione Archivi Srl, in ragione del protrarsi, oltre le previsioni, delle complesse procedure prodromiche finalizzate allo smaltimento dei fascicoli processuali decisi dal 1986 al 2012 (oggetto del nuovo appalto) e delle difficoltà legate alla diversa numerazione cronologica dei provvedimenti giurisdizionali adoperata dalle sezioni nel lungo periodo di interesse;

VISTO il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, nella versione del testo consolidato con le modifiche, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10/11/2020 (G.U.R.I. n.289 del 20.11.2020);

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sulle procedure per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 106, comma 11, del d.lgs 50/2016, che stabilisce: *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

VISTO altresì, il parere Anac n.33/2013 del 16/05/2013, secondo il quale per il tempo occorrente alla individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla proroga tecnica, in considerazione dell'esigenza, per fatti non dipendenti dalla stessa, di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

RITENUTO che appare opportuno ricorrere all'istituto della proroga tecnica al fine di assicurare la necessaria continuità nell'espletamento del servizio, oggetto del contratto in scadenza, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore, per i motivi indicati in premessa;

CONSIDERATO che il costo dei servizi per la durata di n. 1 mese, in applicazione del vigente contratto, ammonta ad € 496,89 oltre a € 109,32 per IVA al 22%, per complessivi € 606,21;

VISTE:

- la richiesta fondi, in sede di programmazione del fabbisogno 2024 – 2026, trasmessa da questo T.A.R. al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (prot. n. 1514/2023);
- la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (prot. n. 46447/2023), con la quale è stata comunicata, tra l'altro, l'assegnazione delle somme a valere sul capitolo 2304 per l'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che per l'importo necessario per la presente proroga si provvede attingendo alla disponibilità di fondi sul Cap. 2304 "Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito" - dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per il corrente anno, mediante un "diverso utilizzo" all'interno della stessa voce "Spese per l'affidamento esterno della gestione dell'archivio di deposito" della somma di € 606,21 dalla causale "scarto e distruzione documentale";

RISCONTRATA pertanto la disponibilità di fondi sul Cap. 2304 dell'anno finanziario corrente;

VISTO il DURC on line prot. Inps_41629861. con scadenza validità 29.10.2024 che dichiara la regolarità della suddetta ditta;

PROPONE

1. **di prorogare** per la durata di n. 1 mese, dal 02.10.2024 al 31.10.2024, la scadenza del contratto di cui al documento di stipula della RDO MEPA n. 2830540 del 30/09/2021 relativo all'affidamento, in outsourcing, del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R. Sicilia – Palermo, con la ditta Sikelia Gestione Archivi srl, con sede in Catania via XVI strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74 C.F. 04384550879, per l'importo di € 496,89 oltre a € 109,32 per IVA al 22%, per complessivi € 606,21;
2. **di imputare** il costo del servizio pari a complessivi € 606,21 Iva compresa, sul capitolo 2304 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e T.T.AA.RR. per l'anno 2024;
4. **di dare atto che** il Direttore dell'esecuzione è il dipendente Dott. Mauro Basile, a cui la presente determinazione deve essere trasmessa;
5. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara", e, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i..

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i., nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale